

CXC.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Messaggio del presidente della Camera dei deputati — Presentazione di disegni di legge — Discussione del progetto di legge: «*Provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari*» (N. 347) — Nella discussione generale parlano i senatori Cavalli, Scialoja relatore, ed il ministro dell'istruzione pubblica — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i primi 7 articoli del disegno di legge — All'articolo 8 parla il senatore Fogazzaro cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approvano gli articoli da 9 a 16 — L'articolo 17 è approvato dopo spiegazioni chieste dal relatore senatore Scialoja e fornite dal ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approvano gli articoli da 18 a 23 — Sull'art. 24 parla il senatore Cavalli cui risponde il ministro dell'istruzione pubblica — Senza discussione si approvano gli articoli da 25 a 30, ultimo del progetto, e l'art. 1° delle disposizioni transitorie — All'art. 2 delle disposizioni transitorie fa osservazione il relatore cui rispondono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro dell'istruzione pubblica — Si approvano gli articoli 1 e 2 delle disposizioni transitorie e l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale — Presentazione di progetti di legge — Discussione del disegno di legge: «*Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale dello stato maggiore generale della Regia marina, del Corpo sanitario militare e marittimo, degli ufficiali di scrittura e degli impiegati in ecoedenza ai ruoli organici*» (N. 377) — Nella discussione generale parlano il senatore Pucci relatore ed il ministro della marina — La discussione generale è chiusa — Senza discussione si approvano i cinque articoli del disegno di legge — Approvazione del disegno di legge: «*Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze a Francesco Petrarca nel sesto centenario della sua nascita*» (N. 409) — Non ha luogo discussione generale, e senza discussione, si approvano i quattro articoli del progetto di legge — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «*Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904*» (N. 395) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «*Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia)*» (N. 400) — Approvazione del progetto di legge: «*Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie rappresentanze*» (N. 405) — Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i due articoli del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Proposta del Presidente per i lavori del Senato — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, tutti i ministri ed il sotto segretario di Stato per le finanze.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ho ricevuto un messaggio diretti dal presidente della Camera dei deputati con il quale trasmette una proposta di legge di iniziativa di quel ramo del Parlamento, approvata nella seduta del 1° luglio 1904, riguardante la: « Ricostituzione in comune autonomo di Cappelle distaccandolo dal comune di Montesilvano ».

Do atto al presidente della Camera della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Presentazione di disegni di legge.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi onoro di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, l'uno « provvedimenti per la pesca e per i pescatori », l'altro « provvedimenti per l'industria enologica ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro d'agricoltura della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge: l'uno relativo alla chiamata della leva di mare della classe 1884 e l'altro riguardante la navigazione di cabotaggio sulle coste italiane, entrambi approvati dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge: (V. Stampato, n. 147).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Sarò brevissimo, anzi telegrafico.

Mi limito a domandare al signor ministro e al relatore schiarimenti sul trattamento, veramente discutibile, che con questo progetto di legge viene fatto ai grandi comuni, sicuro di avere esaurienti spiegazioni tanto dal ministro come dal relatore. Ed ho terminato.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Come ho osservato già nella relazione, veramente le disposizioni di questo progetto di legge potrebbero, nell'applicazione, riuscire alquanto gravose per i comuni maggiori d'Italia, e l'aggravio potrebbe avere anche il cattivo effetto di diminuire la cura diligente che questi comuni hanno sempre finora portata nell'amministrazione dell'istruzione elementare. Io ho proposto anche un dubbio che sarei lieto che potesse esser tolto di mezzo dal ministro con qualche sua dichiarazione.

Una delle disposizioni che possono riuscire gravose per i grandi comuni, è quella scritta nelle leggi precedenti alle quali la presente deve coordinarsi, per la quale, se i comuni vogliono tenere più direttamente l'amministrazione della scuola elementare, nominando essi i maestri con concorsi propri, fatti secondo propri regolamenti, devono accrescere almeno di un decimo il minimo legale dello stipendio dei maestri. Ora, nella tabella annessa alla legge presente si accresce sensibilmente il minimo legale, e si accresce appunto tenendo conto

della grandezza dei comuni. Sicchè, per esempio, nei comuni che hanno una popolazione superiore agli 80,000 abitanti, il minimo legale è di lire 1500, mentre nella classe di comuni immediatamente inferiore è di 1350. Or mentre si è così tenuto conto della condizione particolare delle grandi città, per cui i maestri devono ivi esser pagati più che nei piccoli centri, si è forse dimenticato che per quella disposizione scritta nelle leggi precedenti tutti i grandi comuni non sono obbligati soltanto ad attenersi al minimo legale, se vogliono conservare la più diretta amministrazione delle scuole, che hanno sempre tenuta bene (come riconosce il Governo nella presentazione di questo progetto di legge), ma devono accrescere di un decimo questo minimo legale.

Effettivamente, dunque, quando si prescrive 1500 come stipendio minimo, noi dobbiamo far conto che sia scritto per i maggiori comuni 1650.

Io non so, se l'applicazione di questa legge possa riuscire in tal modo giovevole e ai comuni e ai maestri. Ho voluto fare il calcolo dell'aggravio che si produrrebbe, per esempio, nel comune di Roma, il quale pure è uno di quelli che pagano di più i propri maestri, coll'applicazione del nuovo minimo accresciuto del decimo; e ho trovato che, ad applicazione completa della legge, si avrebbe un aggravio che andrebbe dalle 100 alle 150 mila lire annue, senza mutar nulla al servizio presente, e con un piccolissimo accrescimento di stipendio ai maestri.

Ora io vi domando se non sia più conveniente che queste 100 o 150 mila lire siano spese per l'apertura di nuove scuole, anzichè per questo insensibile aumento di stipendi.

Noi sappiamo tutti che uno dei più gravi difetti verificatisi nel trentennio di applicazione della legge esistente, è che, mentre nei piccoli comuni rurali sono gli alunni che non si presentano alla scuola, nei grandi comuni sono le scuole che mancano agli alunni. Questa constatazione io posso fare direttamente per il comune di Roma. Noi non possiamo correre dietro a quei pochi alunni che sfuggono all'obbligo della scuola, per la ragione perentoria che siamo costretti a rimandare indietro un numero non piccolo degli alunni che si presentano per gli studi, non avendo noi mezzi sufficienti per supplire a tutti i bisogni presenti.

Di fronte a questo stato di cose, che richiede un annuale aumento di fondi a disposizione dell'istruzione comunale per l'apertura di nuove scuole, io domando: È prudente aggravare questi grandi comuni in modo che non serve all'aumento del numero delle scuole, che non giova al miglioramento del servizio? Avendo pochi fondi disponibili e comuni e Stato, è utile che una parte di questi fondi si disperda senza far fronte al bisogno che è così impellente?

Io desidererei pertanto che s'interpretasse la presente legge e l'annessa tabella in maniera, che le disposizioni delle leggi anteriori, le quali richiedono l'aumento del decimo — per lasciar l'amministrazione dell'istruzione più completamente ai comuni, s'intendano riferirsi solo alla tabella anteriore, e che invece la nuova tabella, che tiene già conto della condizione speciale delle grandi città, rimanga fissa come minimo assoluto al quale non debba mai essere inferiore la somma del minimo anteriore accresciuto del decimo.

Questo è uno dei punti; l'altro riguarda la istituzione della sesta classe elementare.

Io sono perfettamente d'accordo con l'onorevole ministro, e con tutti coloro che appoggiano questo progetto di legge, nel dichiarare assolutamente insufficiente l'istruzione elementare limitata a tre anni, e ritengo anche che sia desiderabile il portarla a sei anni. Ma domando, se veramente sia giunto il momento di raddoppiare in questa maniera l'obbligo dell'istruzione, mentre l'esperienza di 27 anni c'insegna che non siamo riusciti a soddisfare all'obbligo dei 3 anni.

Non siamo riusciti ad imporre agli alunni la frequenza delle scuole, non siamo riusciti ad imporre ai comuni la soddisfazione del bisogno, che queste scuole siano aperte. Ora, se noi veniamo a raddoppiare, senz'altro, l'obbligo dell'istruzione, possiamo seriamente sperare di adempiere a ciò che scriviamo oggi nella legge? Ed io domando ancora: i mezzi, di cui comuni e Stato dovranno disporre per la creazione di queste seste classi elementari, non si potrebbero presentemente impiegare in modo più proficuo nell'apertura di nuove scuole, perchè troppo scarso ne è il numero attuale? Per me, per l'esperienza che ho e di grandi e di piccoli comuni, ritengo che sarebbe più prudente, ora, senza abbandonare affatto l'ideale dei sei anni per il futuro, di cercare di estendere pra-

ticamente l'obbligo dell'istruzione ai cinque anni, facendo aprire nuove scuole di cinque anni, dove queste già esistono, e sforzandoci, a poco a poco, di portare a cinque anni le scuole di tre, che sono nel massimo numero dei comuni italiani. Quando la scuola di cinque anni si sarà veramente attuata e sarà posta a disposizione di tutti gli alunni, che devono frequentare le classi elementari, allora potremo forse pensare anche ad aggiungervi il sesto anno. Ma io temo che il costringere pochi comuni (perchè saranno pochi quelli costretti da questa legge) a costituire in breve tempo una sesta classe, possa riuscire di vero nocumento alla estensione dell'istruzione elementare in Italia. Queste poche parole ho voluto dire in risposta alla domanda rivoltami dal senatore Cavalli, e per parte mia queste domande io rivolgo all'onorevole ministro, perchè vorrei che egli mi confortasse un poco, sia con dichiarazioni relative all'interpretazione della legge presente, sia con dichiarazioni relative alle sue future intenzioni nell'applicazione della legge stessa.

ORLANDO, *ministro della istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La prima questione sollevata dall'onorevole Cavalli, e direi ribadita, nelle ragioni di dubitare, dall'onorevole relatore, come il Senato intende, non importa per sè stessa un diretto ed immediato aggravio dei grandi comuni. Il punto di vista da cui l'onorevole relatore si pone, determinerebbe l'aggravio per una via indiretta. Si dice in sostanza questo: i comuni possono godere di autonomia nella loro amministrazione scolastica solo quando corrispondono ai maestri uno stipendio superiore di un decimo ai minimi legali, ora voi avendo con la presente legge aumentato il minimo legale in guisa da raggiungere quasi gli stipendi che i comuni delle grandi città già corrispondono, obbligate questi comuni ad aumentare di un altro decimo. Però non è questa una conseguenza immanicabile, è bene che il Senato intenda questo: sarebbe una conseguenza solo in quanto i comuni volessero conservare l'autonomia scolastica. Ora io osservo una prima cosa, che anche ricadendo sotto l'impero della legge comune, che è la legge del giugno 1903, non sarebbe esatto dire che per quella legge venga negata ogni auto-

nomia ai comuni nella amministrazione scolastica. Sarà una autonomia più ristretta, ma autonomia è sempre, e se consideriamo il lato più saliente, cioè la nomina dei maestri, i comuni in generale, anche se non godono delle più larghe autonomie che le grandi città si sono degnamente assicurate, i comuni in generale godono di una sufficiente autonomia, perchè hanno il diritto di nominare i maestri. Sarà subordinato questo diritto a date condizioni nell'interesse pubblico generale, come quella del concorso ecc., ma il diritto di nomina compete. Si tratterebbe qui dunque di una maggiore autonomia. Ora la questione sottilmente posata dall'onorevole Scialoja è innanzi tutto una questione di pura tecnica giuridica. Ed io avverto questo perchè ne segua anche una riserva naturale intorno al valore della dichiarazione che io sto per fare.

Non è infatti una questione affidata puramente e semplicemente all'apprezzamento discrezionale del ministro; sicchè, se questi dinanzi al Parlamento si impegni a seguire una determinata linea di condotta la possa liberamente seguire sotto pena di incorrere nella sanzione della responsabilità politica.

Qui invece si tratta di una questione di diritto ed io posso avere una opinione (e la manifesterò) sul riguardo, ma non rispondo della eventuale divergenza da questa opinione di quei corpi che in via più o meno contenziosa od anche giurisdizionale saranno chiamati a risolvere la questione medesima.

Io sono della opinione accennata, sia pure in maniera dubitativa dall'onorevole relatore. La legge del 1903 nello stabilire che i grandi comuni potevano conservare una più larga autonomia nella loro amministrazione scolastica qualora avessero aumentato di un decimo lo stipendio minimo dei maestri, evidentemente si riferiva a quello stipendio minimo che in quel tempo esisteva cioè a quello stabilito dalla legge del 1866.

Quindi è perfettamente sostenibile che una legge successiva (quale sarebbe la presente, ove fosse onorata, come spero, del suffragio del Senato), la quale aumenti i minimi non debba avere effetto retroattivo su quella sfera di capacità e di diritti che una legge precedente aveva già assicurato ai grandi comuni.

In altri termini, i grandi comuni per la legge

del 1903 avevano acquistato dei diritti autarchici con la condizione di conferire un decimo di più di quello che assicurava la legge del 1886.

Si è così creato uno stato di fatto e di diritto che la presente legge non dovrebbe turbare. La mia opinione dunque corrisponde al desiderio manifestato dagli onor. senatore Cavalli e Scialoja. Il senatore Scialoja ha fatto poi una seconda questione, la cui portata è indiscutibilmente assai più ampia perchè tutto il sistema della legge. In sostanza l'onor. senatore Scialoja ha detto: Voi istituite una sesta classe elementare ed in quanto è ineccepibile che l'istruzione primaria popolare non può veramente compiersi in un periodo inferiore di sei anni, conforto di tutta la mia approvazione questo principio astratto e fondamentale. E, di fatti, onorevoli signori, se noi consideriamo tutti gli Stati civili del mondo, troviamo che il minimo dell'istruzione elementare popolare è di sei anni, ed in quelli più progrediti si va sino ai sette ed agli otto anni. Io sono lieto dunque che l'onor. relatore riconosca e lodi la tendenza della legge. Ma egli ha poi ricordato che noi con tanta fatica non siamo riusciti ad attuare l'obbligo dell'istruzione elementare per un triennio, come potremo ora sperare che l'obbligo del triennio, possa repentinamente raddoppiarsi? Questo è il dubbio che muove l'onorevole relatore: ora l'obiezione così posta, egli ne converrà, non risponde a quel che effettivamente è il soggetto della legge, la quale in questo punto propone un ideale senza imporlo uniformemente a tutti i comuni e subito, anzi questo è uno dei pregi della legge che discutiamo. Essa è una legge che nella sua tendenza contiene tutto, quasi tutto il desiderabile, in materia d'istruzione popolare, ma nella sua attuazione procede prudentemente per gradi. Nè con la legge attuale l'obbligo dell'istruzione si estende sino a dodici anni per tutti i comuni d'Italia, di punto in bianco. Essa afferma soltanto un principio, la cui evidenza non può essere negata.

Se siamo d'accordo nel ritenere che l'istruzione elementare di tre anni è un'irruzione, sì che il ragazzo finisce col disimparare quello che ha imparato e dopo conseguito il proscioglimento, è esposto a ridiventare analfabeta; se è vero che per la ragione finanziaria, ed altre più complesse che non è il caso di ac-

cennare, non è possibile di punto in bianco, con una semplice disposizione di legge elevare l'obbligo da tre a sei anni, si fa una cosa più semplice; laddove esistono scuole al di là della terza classe elementare, perchè formare l'obbligo a tre anni? Si comprende la necessità di limitare l'obbligo dell'elementare istruzione al corso inferiore, dove non ci sono che le sole tre prime classi. È la necessità che giustifica tante cose; ma là dove c'è la quarta e la quinta, perchè non prolungare l'obbligo? Questa è la portata della legge. Essa non raddoppia in tutta l'Italia l'istruzione da triennale a sessennale; la legge si limita a stabilire un principio nel quale credo di avere consenzienti tutti: laddove il corso degli studi elementari va oltre il triennio, l'obbligo di frequentare la scuola aumenti in corrispondenza.

Questa è la portata della legge. Ma l'onorevole Scialoja, concretando maggiormente diceva: Voi potevate contentarvi di diffondere la quinta e rivolgere le somme che costerà l'istituzione della sesta a una moltiplicazione di quinte.

Ora questa obiezione, me lo perdoni l'onorevole relatore, sconosce uno degli elementi più organici del disegno di legge che ho presentato. L'onor. relatore, mi consenta, si mette da un punto di vista empirico quando dice: *In luogo di sei* (non essendo possibile che questo numero si raggiunga facilmente), in luogo di sei contentiamoci di cinque o di quattro anni. Ma la presente non è una questione di numero di anni, onor. relatore, è una questione di organizzazione di quelle scuole popolari che finora in Italia mancavano. Non è soltanto questione di quantità, come parrebbe; è questione di qualità, perchè il disegno di legge tende a creare ciò che in Italia finora mancava, cioè la scuola popolare. In Italia abbiamo avuto un tipo unico di scuole primarie, le quali dovevano servire cumulativamente per fornire ai giovani di famiglie agiate la istruzione preparatoria che loro consentisse di progredire negli studi secondari, ed ai ragazzi del popolo per acquistare una sufficiente istruzione.

Ora, la riunione di queste due finalità, tra loro bene distinte, ed oltre un certo punto fra loro incompatibili, ha danneggiato l'una e l'altra e ha fatto sì che la scuola elementare, specialmente nelle classi superiori, servisse male come

preparazione agli studi secondari, tanto che gli esami di licenza elementare riuscivano assai più severi che gli esami per l'ammissione alla prima ginnasiale. Viceversa le classi superiori erano ordinate in guisa da non potere essere frequentate dai figli del popolo ai fini di una istruzione ad essi veramente appropriata.

In verità noi in Italia un'istruzione popolare non l'avevamo. Il disegno di legge tende a questo: riduce il corso preparatorio della scuola secondaria a 4 anni, secondo avviene in tutti gli Stati civili del mondo, anche là dove il ragazzo ha anche una precocità minore del nostro. Da noi in Italia non esiste scuola privata che non esaurisca la preparazione alle scuole secondarie in 4 ed anche in 3 anni. Or, per l'alto scopo, cioè per l'istruzione specialmente popolare, io non potevo fare una scuola più breve di due anni. Un anno solo di speciale istruzione popolare sarebbe rimasta come qualche cosa di campato in aria. L'istituzione di una scuola biennale è il germe della futura scuola popolare. Né con ciò io aggravo straordinariamente i comuni, perchè adottato un sistema che potrebbe parere un ripiego ed invece ha un vero e solido contenuto pedagogico. Io non solo consento ma impongo che la sesta classe sia fatta dal medesimo professore della quinta, col sistema delle classi alternate di 3 ore nel mattino e di tre ore nel pomeriggio, di guisa che con la medesima aula e lo stesso professore si potranno mantenere le due classi e non vi sarà di aggravio che la differenza dei due quinti dello stipendio nei quali lo Stato concorre. Né, ripeto, ciò costituisce un ripiego per scopi finanziari, perchè l'aver ridotto al minimo gli orari risponde veramente ad uno degli scopi della scuola popolare stessa.

E basta seguire le discussioni pedagogiche presso quegli Stati in cui l'istruzione popolare ha avuto un notevole sviluppo, per rilevare come sia da tutti ammesso questo canone fondamentale, che la scuola popolare deve essere una scuola ad orario ridottissimo, affinché il ragazzo che ha raggiunto l'età in cui con il suo lavoro possa concorrere al sostentamento economico della famiglia, sia obbligato alla scuola il meno tempo possibile. La questione è assai complessa. Il sistema delle classi alternate è una delle basi fondamentali del mio disegno di legge. Ma non vorrei diffondermi

più di quello che è necessario. L'onor. relatore infatti ha soltanto sollevata l'obiezione: perchè istituite una sesta classe e non moltiplicate le quinte? Le risposte date spero soddisfacciano il Senato come l'onor. relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare nella discussione generale la dichiaro chiusa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

Dell'obbligo dell'istruzione e della scuola primaria.

Art. 1.

L'obbligo dell'istruzione stabilito coll'art. 2 della legge 15 luglio 1877, n. 3961, è esteso fino al dodicesimo anno di età e rimane limitato al corso elementare inferiore in quei comuni dove manchi il corso superiore obbligatorio; è esteso negli altri comuni, salvo le disposizioni degli articoli 8 e 17, a tutte le classi obbligatorie del corso superiore ivi esistente.

Nei comuni, dove al 1° gennaio 1904 esistevano classi facoltative di corso superiore, non si fa obbligo di estenderle, ma esse saranno conservate almeno nel numero attuale e resterà al comune la facoltà di continuare ad esigere i contributi degli alunni nella misura vigente al 1° gennaio 1904.

Per le scuole facoltative di corso superiore indicate nel secondo alinea del presente articolo e per quelle che potranno essere istituite dai comuni entro il termine di due anni dalla promulgazione della presente legge, lo Stato concorrerà nello stipendio nella misura di L. 150 per ogni classe, rimanendo ferma nel comune la facoltà di imporre un contributo scolastico con l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

(Approvato).

Art. 2.

L'elenco dei fanciulli obbligati per ragione di età a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877, numero 3961, dovrà pubblicarsi e tenersi affisso

all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole constatata la non presentazione di fanciulli obbligati, il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza, ai fini dell'ammonimento e dell'applicazione delle penalità sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di povertà, ai fini della assistenza scolastica di cui all'articolo 4.

Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti.

Quotora gli avvisi siano spediti per posta, godranno la franchigia.

Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanerà il regolamento prescritto dall'articolo 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.

(Approvato).

Art. 3.

Saranno considerati contravventori e assoggettati alla ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro, presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato a un lavoro che non sia già vietato dalla legge 19 giugno 1902, n. 242.

(Approvato).

Art. 4.

I comuni hanno facoltà di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, semprechè a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrapposta di cui all'articolo 284 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164.

Le autorità di vigilanza e di tutela sui Comuni cureranno perchè le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pub-

blica sanità ed incolumità, salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presenterà un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perchè più efficacemente concorrano ai fini della assistenza scolastica.

(Approvato).

Art. 5.

Nei comuni dove i due corsi elementari inferiori, maschile e femminile, sono affidati a due soli insegnanti è data facoltà di assegnare all'uno la prima classe mista e all'altro la seconda e terza classe parimente miste. La separazione degli alunni per sesso ha luogo quando il numero dei fanciulli e delle fanciulle sia tale da obbligare a duplicare i corsi.

Quando il numero degli alunni sia minore di 50, anche il corso elementare superiore può esser promiscuo.

Il comune con l'approvazione del R. Provveditore e in via transitoria, ha facoltà di affidare le classi miste anche a maestri per attuare il riordinamento di cui nel seguente articolo e purchè sia provveduto separatamente all'insegnamento dei lavori femminili.

(Approvato)

Art. 6.

Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti, potrà il comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie o facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in più i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verrà stabilito dal Consiglio provinciale scolastico.

Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrerà proporzionalmente in tale aumento di due quinti.

Non potrà procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle già esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovrà verificare se concorrono effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45. (Approvato).

Art. 7.

Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6, con deliberazioni soggette all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento può anche essere provocato dal Regio ispettore scolastico, e deliberato dal Consiglio provinciale scolastico, sentito il Consiglio comunale.

Il personale insegnante che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori, ove si rendano necessari, sia corsi elementari superiori anche di un solo anno. Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre, queste possono in via transitoria essere adibite all'insegnamento elementare superiore maschile, quando non possono essere impiegate nelle classi inferiori.

Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge può mai il comune diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiva ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo dell'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri; l'eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona. (Approvato).

Art. 8.

Quegli alunni della scuola primaria che vogliono proseguire gli studi nelle scuole secondarie potranno, compiuta la quarta classe elementare, sostenere un esame speciale di maturità valido per l'ammissione nelle dette scuole, nei modi e nelle forme da stabilirsi dal regolamento. È abolito l'esame di ammissione alla prima

classe di qualsiasi scuola secondaria. Gli alunni di scuola privata e paterna, nati dopo il 1894, che si presentano agli esami di ammissione alle altre classi delle scuole secondarie devono presentare il diploma di maturità di cui sopra.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il Governo presenterà un disegno per il riordinamento delle scuole normali.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Ho domandato la parola per una breve domanda all'onorevole ministro.

In questo articolo, molto giustamente, si limita a quattro anni il corso elementare per coloro i quali vogliono poi passare alle scuole secondarie; ma nel caso che alcuni, invece di seguire scuole secondarie, vogliano, cosa desiderabilissima, seguire le scuole professionali (che non possono considerarsi secondarie, secondo il generale ordinamento nostro, ma sono piuttosto complementari) non si dovrà ammettere anche il passaggio dalla scuola elementare a queste professionali dopo i primi quattro anni?

A me parrebbe cosa utilissima di poter così avviare una parte dei nostri alunni alle scuole professionali dopo i primi quattro anni della scuola elementare, e desidererei perciò che il ministro dichiarasse, se è della stessa opinione, che nelle parole « scuole secondarie » scritte in questo articolo 8 si possa per estesa interpretazione intendere compreso anche l'insegnamento professionale, che non abbia strettamente carattere secondario, secondo il tipo delle leggi vigenti.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'interpretazione data dall'onor. Scialoja a questa disposizione mi sembra indubbia, appunto perchè il più comprende il meno, le scuole secondarie comprendono quindi le scuole professionali.

In questo sono perfettamente d'accordo con lui.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'art. 8 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Per l'ammissione all'esame di maturità di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposta all'erario dello Stato una tassa di lire 15. Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa; ma dovranno corrisponderla all'atto del rilascio del diploma ove nell'esame di maturità non ottenessero i punti suddetti.

Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto l'esame di maturità di cui sopra, si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime, saranno tenuti al pagamento, oltre che delle tasse ordinarie, di una soprata di lire venti, ove non giustifichino di averla altra volta pagata.

La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi è aumentata di lire otto; e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative è aumentata di lire sei.

(Approvato).

Art. 10.

Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla quinta classe, si istituirà una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative.

I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sarà applicabile la disposizione dell'articolo 6. Le lezioni non saranno mai serali, nè festive. Nello stabilire gli orari si avrà riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialità dei vari luoghi.

Saranno materie di insegnamento della quinta e sesta classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del XIX secolo, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia ge-

nerale ed economica, in particolare d'Italia; l'aritmetica e nozioni di geometria e di contabilità pratica ed economica domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche e d'igiene; la calligrafia e il disegno. Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi.

Il canto, il lavoro manuale e l'agricoltura, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del Consiglio provinciale scolastico, semprechè i maestri abbiano la relativa idoneità, e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive.

Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza dalla scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio. La tassa di diploma è di lire cinque.

Il Ministero della pubblica istruzione, visti gli insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potrà consentire che il diploma di licenza elementare conseguito dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una soprata di lire 25.

FOGAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOGAZZARO. Poichè vi hanno ragioni (ed io molto facilmente attribuisco loro un valore preponderante) di non differire l'approvazione di questa legge che promette, e certamente segnerà un giorno, un progresso reale e notevole della scuola primaria italiana, io non proporrò alcun emendamento a quest'articolo 10, ma sento il bisogno di fare, a proposito di esso, brevissime dichiarazioni.

Io non credo che il programma di studi, quale è esposto nell'articolo 10, sufficientemente risponda a quel supremo fine educativo a cui deve informarsi l'istruzione primaria.

Non credo che questo fine si possa raggiungere senza animare l'istruzione primaria di idealità calde, atte a operare sulla fantasia e sul cuore degli scolari. Per questo fine l'articolo non ci fornisce che la morale civile.

Osservo che l'umanità, senza dubbio, si onora di nature tanto elette, tanto elevate, tanto rette, da sapersi governare nobilmente colle sole i lea-

lità della morale civile; ma queste nature non sono molte, e soprattutto mai, o quasi mai, si manifestano sui banchi della scuola elementare.

Le idealità della morale civile appaiono belle e grandi al giovane che si appassiona per l'indipendenza del suo pensiero, non possono essere sentite da ragazzi fra i dieci e i dodici anni. Francamente dirò che non possono sostituire, quanto ad efficacia educativa, le idealità religiose.

Con questo non intendo affatto affermare, neppure platonicamente, nè la bontà, nè l'opportunità di un insegnamento confessionale catechistico nella scuola elementare, chè anzi per antiche convinzioni vi sono contrario.

Se dovessi entrare in questo delicato e difficile terreno, io mi limiterei ad osservare che la materia è regolata da una disposizione legislativa, dall'articolo, mi pare, 315 della legge del 1859 e da una disposizione regolamentare che lo modifica, dalla disposizione di quell'articolo 3 del regolamento generale del 1895, che fa obbligo ai comuni di dare l'istruzione religiosa a quegli alunni i cui genitori la domandino. Ora, ripeto, se dovessi entrare in questo terreno, mi limiterei ad invocare una nuova disposizione legislativa che regolasse la materia definitivamente per modo da riconoscere l'alta importanza civile e politica dell'istruzione religiosa; e dall'altro lato, per modo da escludere l'insegnamento catechistico, l'insegnamento confessionale dato nella scuola; ma io non intendo soffermarmi su questo terreno. Ho chiesto la parola semplicemente per esprimere il mio giudizio poco favorevole all'efficacia educativa di quel programma; e per esprimere l'opinione che sia possibile, anche senza modificare l'articolo, d'integrarlo, mediante la lettura di libri opportuni, mediante il commento vivo della lettura; di coltivare nei fanciulli quel senso del divino, di un ordine supremo dell'universo, di un supremo Bene, di un supremo Vero, di un supremo Giusto, che è il fondamento comune di tutte le religioni dei popoli più civili, che dilata il cuore del fanciullo, che lo dispone a nobili aspirazioni. Ed io auguro e confido che l'onorevole ministro (tanto confido che neppure gli domando di rispondermi), vorrà così integrare il programma esposto dall'art. 10, vorrà dirigere a questo fine l'attività di tutti coloro ai quali è ufficio suo d'indicare, nelle scuole italiane, la meta e la via.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Io ringrazio vivamente il senatore Fogazzaro della fiducia che egli ripone in me, fino al punto da esonerarmi persino dal rispondergli, ma io sento il bisogno di dirgli brevemente che tengo, ancora più come persona, che come ministro, a che egli non creda menomamente che io abbia, sia pure per un momento, pensato che le finalità educative della scuola si esauriscano coll'insegnare un decalogo più o meno arido e dogmatico di precetti di etica civile. La scuola è educazione in ogni momento e in ogni atto. Dallo spirito che anima la parola del maestro, sino alla efficacia intima degli insegnamenti stessi, dalla stessa scienza naturale, sino al compito di italiano, in cui il ragazzo manifesta la sua ammirazione per un fatto nobile, il suo disdegno per un fatto vile, la scuola deve, in ogni momento, attuare il suo scopo educativo. Non era pensiero mio il determinare il programma della scuola popolare, come ora risulta al Senato, ma non mi opposi neppure a che nella Camera elettiva si ponesse in speciale rilievo l'insegnamento della morale, e se la qualifica di civile fu aggiunta, onorevole Fogazzaro, lo creda, nel mio pensiero questa qualificazione non stava in antitesi a morale religiosa, ma in antitesi a morale confessionale. E anche in questo, me ne rallegro, son d'accordo con lui, d'accordo, cioè che l'insegnamento di Stato non abbia mai ad avere carattere confessionale. Ma penso che la morale possa tanto meno scindersi dal principio religioso, in quanto fermamente ritengo che morale e religione non siano due aspetti diversi di un fenomeno unico. Dal momento in cui l'uomo crede che la propria esistenza valga meno di qualcosa al di fuori e al di là di sé, egli è un credente; ed è indifferente, alla intima qualificazione di tale sentimento, che questo qualche cosa cui è pronto a sacrificare se stesso, si chiami Dio, o, invece, ideale di patria, ideale di libertà, ideale umanitario. (*Approvazioni*).

FOGAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FOGAZZARO. Ringrazio l'onorevole ministro della sua risposta, che è stata veramente de-

gna del suo forte intelletto e del suo nobile animo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Nei comuni, nei quali è obbligatorio seguire il corso elementare superiore, i programmi delle tre classi inferiori saranno modificati e coordinati a quelli dei corsi superiori.

Saranno pure modificati e coordinati i programmi attuali dei corsi superiori e delle prime classi delle scuole secondarie in armonia alle disposizioni degli articoli precedenti.

In ogni caso però, chi ha superato l'esame alla fine del terzo corso elementare, avrà diritto all'iscrizione nelle liste elettorali, in conformità delle leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 12.

Sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà annualmente concessa una retribuzione da lire 100 a lire 150 a ciascuno degli insegnanti, i quali con lodevole risultato, certificato dal Regio ispettore scolastico, insegnino in scuole serali per adulti analfabeti, ed una retribuzione di lire 75 a 100 a ciascuno degli insegnanti, che nelle medesime condizioni insegnino in scuole festive per adulti analfabeti, istituite da comuni o enti morali, purchè per questi ultimi concorra anche il parere favorevole del Regio provveditore della provincia. Queste retribuzioni saranno corrisposte per 3000 scuole che saranno aperte, oltre quelle esistenti, nei comuni in cui sia più alta la percentuale degli analfabeti, quale risulta dal censimento.

La somma residua a raggiungere lo stanziamento delle 500 mila lire indicato nel successivo articolo 26 continuerà ad essere applicata a sussidio delle scuole serali e festive già esistenti o da istituirsi nei comuni che non siano già contemplati nel precedente comma.

Le scuole serali sono aperte almeno sei mesi l'anno anche in diversi periodi: le festive tutto l'anno scolastico e l'insegnamento è settimanale.

Per quell'insegnante che, cessando la scuola-

serale continuasse la scuola festiva degli adulti per la rimanente parte dell'anno, la retribuzione potrà essere aumentata di 50 lire. L'insegnamento delle classi serali e festive deve essere affidato per turno agli insegnanti comunali e con preferenza a coloro che non hanno altri incarichi retribuiti o aumenti di stipendio; e solo in mancanza di insegnanti comunali sarà affidato ad altri maestri patentati e, in mancanza anche di questi ultimi, a persone giudicate idonee dal Consiglio provinciale scolastico, sempre su proposta dell'ispettore.

L'insegnante non può essere obbligato ad assumere il corso serale o festivo.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge coordinerà il funzionamento di queste scuole colle attuali scuole complementari serali e festive, tenuti anche presenti gli effetti dell'art. 1, e stabilirà l'ammontare della retribuzione in ragione del numero degli alunni e alunne con un minimo ragguagliato alla classificazione scolastica dei comuni, nonchè il numero degli alunni e delle alunne necessario a conseguire il sussidio, di cui al presente articolo, a seconda della classificazione dei comuni.

(Approvato).

Art. 13.

I corsi serali e festivi comprendono lettura, scrittura, aritmetica ed elementi di sistema metrico. Vi potranno essere anche altri insegnamenti teorici e pratici, specialmente appropriati ai bisogni locali.

I corsi potranno essere divisi in due o più sezioni, secondo l'età e il grado d'istruzione degli alunni e delle alunne.

(Approvato).

Art. 14.

Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che, non più obbligati per ragione di età alla scuola elementare pubblica diurna, tuttavia non sappiano leggere e scrivere.

Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichia-

rati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilità fisica o intellettuale.

(Approvato).

Art. 15.

Compilato, nei modi che saranno stabiliti dal regolamento, l'elenco dei giovani analfabeti di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il sindaco del comune di residenza li iscriverà d'ufficio alla scuola serale o festiva e farà loro intimare il precetto di frequentarla, comunicando l'elenco al maestro.

Trascorso un anno dalla iscrizione d'ufficio, gli obbligati dovranno comprovare con apposito certificato di proscioglimento all'autorità comunale di aver frequentato con profitto la scuola suddetta. Quelli che non l'abbiano frequentata e che non abbiano profitato abbastanza, saranno iscritti di nuovo occorrendo anche per due anni successivi, e al termine di questi, se non comproveranno nel modo stabilito di aver seguito regolarmente il corso, incorreranno nella pena dell'ammenda da L. 2 a L. 25.

È obbligo del maestro di trasmettere l'elenco degli inadempienti al sindaco e si procederà a termine dell'art. 2 della presente legge.

Il pretore nel decidere dell'applicazione dell'ammenda terrà conto delle circostanze che abbiano effettivamente e senza colpa impedito al giovane di frequentare la scuola serale o festiva.

Art. 16.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, e alla presenza del funzionario di P. S. che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza d'esercizio o rivendita per i nati dopo il 1890.

Per i nati nel 1900 in poi si dispone che sia vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento.

(Approvato).

Art. 17.

I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolazioni risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostenere l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del Consiglio provinciale scolastico, e della Giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero dell'istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'art. 1. In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune può ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale deciderà anche in merito. Il ricorso è sospensivo.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Io vorrei chiedere su questo articolo 17 una spiegazione. In questo articolo si stabilisce che i comuni, i quali per le loro condizioni finanziarie non possono aprire le classi superiori delle scuole elementari, si abbiano a contentare di tre anni soli, e l'obbligo dell'istruzione anche per gli alunni è ivi ridotto a tre anni. Questo è detto in una formula che a me non riesce molto chiara, perchè si dispone che quei comuni potranno ottenere dal Ministero dell'istruzione pubblica che nel loro territorio sia dichiarata sospesa, in tutto o in parte, l'attualità dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore, proclamato con l'articolo 1. Ora, nell'art. 1 vi sono due obblighi coordinati, un obbligo ideale della frequenza dei sei anni, che non sarà realizzato se non in uno scarsissimo numero di comuni, e l'altro obbligo dell'istruzione imposto ai fanciulli fino al 12° anno di età. Ora io intendo bene questa estensione fino al 12° anno d'età, quando corrisponda all'estensione del numero delle classi che gli alunni debbono frequentare; è evidente infatti che per frequentare sei classi sono necessari per lo meno sei anni, e siccome dai sei anni d'età s'incomincia la scuola elementare, si dovrà giungere necessariamente ai 12 anni.

Ma quando avverrà, in forza dell'art. 17, che

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

nella massima parte dei comuni d'Italia, per molti anni, l'obbligo dell'istruzione rimarrà limitato a soli tre anni, com'è nella legge del 1877, io mi domando se si dovrà tuttavia estendere l'obbligo dell'istruzione fino al 12° anno per gli alunni di siffatti comuni. Parrebbe di no logicamente, ma invece sembra di sì a chi legga la formula dell'articolo 17, in confronto con quella dell'art. 1.

Ora io credo che il minimo, che si possa richiedere, è appunto la certezza intorno ad un obbligo, il quale ha sanzioni penali. Vorrei che il ministro, con qualche esplicita dichiarazione, togliesse di mezzo, in un senso o nell'altro, il dubbio che è nato nell'animo mio, il quale potrebbe facilmente generarsi in futuro anche nell'animo di coloro che dovranno applicare questa legge.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nei comuni in cui l'obbligo di mantenere le classi elementari si limita a tre anni, è evidente che l'obbligo dei ragazzi a seguire le scuole elementari sia di tre anni, perchè sarebbe un non senso il pretendere un obbligo laddove non c'è modo di soddisfare all'obbligo stesso. Ed a questo provvede chiaramente l'articolo 1.

È evidente poi che l'obbligo cessa individualmente in ogni singolo ragazzo quando avrà conseguito il proscioglimento così che anche in casi eccezionalissimi, i ragazzi che non vogliono o non sanno assolutamente apprendere in tre o quattro anni non avranno il proscioglimento e saranno esonerati dall'obbligo soltanto a 12 anni.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non posso dirmi completamente soddisfatto di queste dichiarazioni, perchè va tenuto conto della legge ora vigente. La legge del 1877 stabilisce l'obbligo in questa maniera: obbligo di frequenza della scuola elementare per tre anni, onde normalmente i fanciulli italiani che cominciano col sesto anno la frequenza della scuola adempiono al loro obbligo col compimento del nono anno di età; ma tuttavia la legge aggiunge che l'obbligo dell'istruzione si estende al decimo anno di età,

appunto perchè coloro, che per una causa o per l'altra non abbiano compiuto nel nono anno le tre classi prescritte dalla legge, abbiano ancora un anno obbligatorio per la frequenza delle scuole.

Compiuto il decimo anno, qualunque sia stata la causa che ha impedito loro di frequentare le tre classi, i fanciulli restano scusati per il futuro, non hanno più l'obbligo, sotto sanzioni penali, della frequenza della scuola. Questo lo stato presente. Ora io dico, poichè in molti comuni per molti anni lo stato di fatto sarà mantenuto eguale a quello di diritto della legge presente, estenderete voi tuttavia, come pare che porti l'art. 1° di questo progetto, l'obbligo di età fino al dodicesimo anno? La risposta del ministro mi farebbe credere che non sia questa la sua intenzione, ma io lo prego di considerare bene la formula dell'art. 1°, per vedere se veramente non vi s'imponga l'obbligo fino al dodicesimo anno, anche per quei fanciulli, che, secondo l'articolo 17 del progetto, dovranno frequentare solo tre classi elementari.

A me sembrerebbe pericolosa tale estensione dell'obbligo relativamente all'età; pericolosa perchè avendo questi fanciulli sei anni della loro vita da impiegare per la frequenza di solo tre anni di scuola, si finirà per non sapere in quale anno essi siano obbligati ad andare alla scuola. Nel primo anno essi si troveranno dinanzi ancora cinque anni disponibili, e non andranno a scuola per questa ragione; perduto poi quel primo anno, forse non lo riacquisteranno mai più. A me pare pertanto che una certa limitazione di età, in corrispondenza a quella delle classi da frequentare, sia cosa molto opportuna sotto tutti i riguardi. E quindi se fosse possibile dare a questo articolo un significato amplissimo di deroga all'art. 1° nei casi eccezionali, ma che purtroppo saranno i più numerosi, qui prevenuti, sarebbe cosa molto utile.

PRESIDENTE. Nessuno facendo altre osservazioni pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

È data facoltà ai comuni di unirsi in consorzio agli effetti della presente legge. Il consorzio può essere per decreto prefettizio dichiarato obbligatorio su parere conforme del

Consiglio provinciale scolastico e della Giunta provinciale amministrativa, sentiti i Consigli comunali.

(Approvato).

Art. 19.

Nei comuni rurali e nelle frazioni dove gli scolari per bisogni economici abitualmente abbandonano la scuola per una parte dell'anno è data facoltà ai Consigli comunali di ridurre i mesi di scuola a sei, a condizione che sia aumentato ove occorra e con le norme che verranno stabilite dal Regolamento il numero delle scuole classificate.

Gli stipendi delle scuole classificate aperte per sei mesi soltanto saranno inferiori di un quarto agli stipendi normali stabiliti colla presente legge; ma i contributi al Monte pensioni, nonchè le pensioni e gli altri diritti degli insegnanti saranno uguali a quelli delle scuole annuali.

Le deliberazioni dei Consigli comunali per riduzione di durata delle scuole classificate non sono valide senza l'approvazione del Con-

siglio provinciale scolastico, che deve sentire l'ispettore.

Il contributo dello Stato per ciascuna delle scuole così sistemate sarà inferiore di un quarto a quello assegnato alle scuole annuali, o che erano tali, dello stesso comune.

Sono salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti nominati prima della promulgazione della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

Dei maestri.

Art. 20.

Gli stipendi minimi da assegnarsi agli insegnanti delle scuole elementari sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Entro il quinquennio dalla promulgazione della presente legge, i minimi degli stipendi per le scuole elementari classificate saranno fissati come segue:

a lire mille per le scuole maschili e miste;

a lire ottocentocinquanta per le scuole femminili.

Tabella degli stipendi minimi legali degli insegnanti delle scuole elementari.

Scuole classificate.		Insegnanti delle scuole		
		maschili o miste	femminili	
Urbane	di 1ª classe	Nei comuni con popolazione superiore agli 80,000 abitanti	1,500	1,800
		Negli altri comuni	1,350	1,150
	di 2ª classe	1,200	1,000
	di 3ª classe	1,140	940
Rurali	di 1ª classe	1,000	850
	di 2ª classe	950	800
	di 3ª classe	900	750
Scuole non classificate.				
Obbligatorie	500	»	
Facoltative	200	»	

(Approvato).

Art. 21.

L'aumento di stipendio risultante dalla tabella di cui all'articolo precedente in confronto allo stipendio effettivamente goduto dall'insegnante al 1° luglio 1904, esclusi gli aumenti sessennali già conseguiti, sarà dato dai comuni in un biennio, in ragione di una metà in ciascuno dei due anni finanziari 1904-905 e 1905-1906, a partire dal 1° luglio 1904.

(Approvato).

Art. 22.

Gli insegnanti delle scuole classificate urbane, che godono gli attuali stipendi minimi legali, ai quali l'applicazione della nuova tabella conferirà un aumento di stipendio inferiore alle lire 100 annue e quelli delle scuole classificate rurali, che avranno un aumento inferiore alle lire 125 annue, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno personale, da conseguirsi anch'esso in un biennio come all'articolo precedente.

Tale assegno personale non sarà produttivo di pensione.

(Approvato).

Art. 23.

Gli aumenti sessennali del decimo sugli stipendi, di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati sulla base degli stipendi iniziali stabiliti dalla stessa legge 11 aprile 1886.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo il 30 giugno 1904 saranno invece liquidati sugli stipendi indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

Lo Stato rimborserà ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

a) per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli 20, 21 e 22;

b) per la maggiore misura degli aumenti sessennali che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l'articolo 23, capoverso secondo;

c) per la quota-parte degli aumenti di cui agli articoli 6 e 10 della presente legge;

d) per il maggiore contributo che i comuni dovranno versare al Monte Pensione dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi. Questo maggior contributo resta determinato, per tutti i comuni, nella somma corrispondente al 5 per cento degli aumenti sugli stipendi, esclusi gli aumenti a titolo di assegno personale di cui all'articolo 22.

Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell'11 aprile 1886, n. 3798, sarà calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce. Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sarà dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della legge stessa.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Io spero che il signor ministro sarà severissimo nella verifica del pagamento

degli stipendi ai maestri nelle misure portate anche da questa legge, ed impedirà che avvengano come sono già avvenuti, degli abusi di contratti speciali di comuni con maestri, per pagarli meno.

Non occorre spendere altre parole, perchè ho piena fiducia che l'onor. ministro vorrà vigilare per l'applicazione di questa provvida legge, affinchè non vi possa essere frode nel pagamento di questi maggiori assegni.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto la raccomandazione. I contratti cui il senatore Cavalli alluse rappresentano una vera frode alla legge, e suppongono maestri di una bontà d'animo talmente grande...

CAVALLI. Non sono i maestri sono i comuni. È la fame che spinge.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*... che quando si verificano queste forme di arrendevolezza, il ministro non può far molto. Ad ogni modo terrò presente la raccomandazione del senatore Cavalli e vedrò di rimediare all'inconveniente, ove si manifesti.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ringrazio l'onor. ministro della risposta datami, e son certo che egli non trascurerà questa mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni pongo ai voti l'articolo 24.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 25.

Il rimborso ai comuni dei contributi governativi indicati dalla presente legge, nonchè dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, verrà eseguito entro il mese di ottobre del 1904 per l'ammontare dei contributi riferibili al 2º semestre dell'anno solare 1904. Successivamente il rimborso delle somme si farà per rata annuale non più tardi del mese di agosto di ciascun anno solare al quale le somme stesse si riferiscono.

La liquidazione sarà basata sui dati risultanti dal bilancio preventivo del comune per l'anno stesso.

Nel liquidare il rimborso dovuto dallo Stato

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-004 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

al comune per l'aumento di stipendi stabilito dalla presente legge, quando gli stipendi effettivamente corrisposti al 1° luglio 1904 siano per qualsiasi causa inferiori ai minimi stabiliti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798, si partirà da questi minimi, senza tener conto dell'eventuale differenza in meno.

Lo Stato dopo regolare ricorso dei maestri, sospenderà il rimborso ai comuni che eventualmente non siano in regola con il pagamento dei maestri.

(Approvato).

Art. 26.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge saranno introdotte le seguenti modificazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1904-005 (secondo il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 1° dicembre 1903):

a) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 103 da lire 146,743 a lire 46,000;

b) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 111 da lire 213,338 a lire 20,000 sostituendo all'attuale denominazione la seguente: «Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79)»;

c) riduzione dello stanziamento del capitolo n. 112 da lire 281,000 a lire 75,000 da riservare per sussidi alle sole vedove e orfani minorenni e bisognosi dei maestri elementari e per il concorso di Stato nelle spese di viaggio dei maestri.

d) istituzione di un nuovo capitolo con lo stanziamento di lire 500,000 e la denominazione seguente: «Retribuzione agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive comprese quelle di cui all'articolo 12 della presente legge»;

e) aumento dell'assegnazione inscritta al capitolo n. 113 (ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi) della somma necessaria per corrispondere ai comuni il rimborso delle maggiori spese derivanti dalla presente legge come è detto al precedente art. 24.

(Approvato).

Art. 27.

Le ammende stabilite dagli articoli 2 e 15 della presente legge, non che dalla legge 15 luglio 1877, n. 3091, saranno versate in uno speciale capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, salvo la quota stabilita a favore degli agenti che avranno elevata la contravvenzione, e l'ammontare di esso sarà iscritto nell'esercizio successivo a quello della riscossione in aumento del fondo iscritto al capitolo da istituirsi nello stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 26, lettera d).

(Approvato).

Art. 28.

I proventi delle tasse e soprattasse di esame, di diploma e di ammissione stabilite agli articoli 9 e 10 che eccedano la somma di L. 1,500,000 saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione in aumento del fondo destinato a sussidiare i comuni per acquisto di materiale scolastico delle scuole elementari. Se i proventi fossero inferiori a quella somma, si provvederà alla differenza con speciali stanziamenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per la completa esecuzione della presente legge, il contributo annuo del Tesoro al netto delle tasse e soprattasse sopraindicate, giusta gli articoli 21, 22 e 24 non potrà superare la somma di lire 7,200,000.

(Approvato).

Art. 29.

Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa depositi e prestiti la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto maturato al 1° gennaio.

Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degli insegnanti elementari nei modi da stabilirsi con apposita legge, che il Governo presenterà al Parlamento entro tre anni dalla promulgazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 30.

Il Governo del Re entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il Consiglio di Stato a sezioni riunite, emanerà il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facoltà di riordinare i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, in quanto ciò sia richiesto per l'esecuzione della legge medesima.

Al conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione sarà allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961 e della presente legge.

(Approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Nessun diritto acquisito dagli insegnanti potrà essere leso per riordinamento deliberato in esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

In aggiunta all'ultimo comma dell'art. 15 della Legge 19 febbraio 1903, n. 45, è data facoltà al Governo in seguito a conforme parere del Consiglio provinciale scolastico di conferire entro il 1904 il titolo di direttore didattico a quei maestri che, forniti di regolare patente, abbiano per un triennio alla data della pubblicazione della predetta legge coperto lodevolmente l'ufficio di direttore.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Ho domandato la parola per fare due domande, una prima apparentemente lieve, al Presidente del Consiglio dei ministri, una seconda poi al Ministro della pubblica istruzione.

La prima esce dal campo tecnico di questa legge per entrare nel campo generale della legislazione. In questo progetto di legge (e non ne ha colpa nessuno dei presenti) si nota un fatto abbastanza singolare, cioè una doppia numerazione degli articoli. Dopo l'art. 30 non vi è l'art. 31 e il 32, ma bensì un nuovo arti-

colo 1 e poi un altro articolo 2; sicchè quando si citerà l'art. 1 e 2 di questa legge, non si saprà mai se si tratterà del primo da principio o del primo da ultimo...

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Scialoja che questo è stato fatto anche in altre leggi...

SCIALOJA, *relatore*. Io vorrei raccomandare che nella tecnica delle leggi si continuasse ad osservare per lo meno il comodissimo uso, che si era mantenuto sino a poco tempo fa, di indicare le singole disposizioni con un numero progressivo, per poterle citare senza bisogno di aggiungere altre dichiarazioni.

Non vedo ragione per mutare il sistema che abbiamo tenuto per tanti anni, e soprattutto per mutarlo in modo certamente più incomodo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno*. Come ha già osservato l'onorevole Presidente non è il primo caso in cui ciò avvenga; del resto qui si tratta di due serie diverse di disposizioni.

Le disposizioni normali vanno fino all'articolo 30; le disposizioni transitorie contengono due articoli. Ora, io non trovo altro limite al potere legislativo se non quello che è sancito dallo Statuto, e l'onorevole relatore converrà con me che non vi è nello Statuto nessuna disposizione che vieti di adottare questo sistema.

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Se vi fosse nello Statuto una simile disposizione, io non credo che il Presidente del Consiglio avrebbe potuto ammettere che si portasse innanzi al Parlamento una legge di forma incostituzionale.

Appunto perchè si tratta di una semplice consuetudine, io raccomandava che non si mutasse il vecchio uso. Non voglio sollevare formale questione in proposito, ma credo utile che si continui a seguire l'antico sistema.

Ora vengo ad una questione più importante pel presente progetto di legge. L'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno...

PRESIDENTE. Non avrei tralasciato di darne lettura a suo tempo, ma se l'onorevole relatore ne parla ora, tanto meglio.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

SCIALOJA, *relatore*. Siccome è quasi un'aggiunta all'art. 2 delle disposizioni transitorie, ho creduto bene di parlarne ora. Quest'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato invita il ministro della pubblica istruzione a provvedere, anche presentando, ove occorra, un apposito disegno di legge, al conferimento del titolo di direttore didattico a coloro che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ne hanno tenuto l'ufficio, dando prova sicura della loro capacità intellettuale e morale nell'esercizio stesso della direzione ed essendo muniti di sufficiente cultura ».

Noi avremmo forse potuto anche proporre una modificazione all'art. 2 delle disposizioni transitorie in questo senso; ma ciò avrebbe prodotto l'effetto di rimandare alla Camera dei deputati il disegno di legge così modificato, e noi non abbiamo creduto di farlo, in questo momento specialmente.

Riteniamo tuttavia che sia perfettamente conforme ad equità ciò che abbiamo formulato nell'ordine del giorno. Si tratta di rispettare le posizioni acquisite.

Presentemente vi sono in Italia molti incaricati della direzione didattica, i quali non si trovano in possesso di quei titoli, che sono stati tassativamente disposti dalla legge del 1903, ma invece molte volte hanno titoli superiori.

Non avranno, per esempio, avuto per 5 anni l'esercizio di maestro elementare prescritto dall'art. 15 della legge del 1903, saranno stati per qualche tempo di meno nell'effettivo esercizio delle scuole, ma forse avranno la laurea in lettere, o altro diploma di cultura generale, molto superiore a quelli richiesti.

Ora io sono stato sempre d'avviso che i diplomi non possono tener luogo della pratica; sicchè se si trattasse soltanto di opporre il possesso di diplomi alla pratica, starei piuttosto per la pratica; ma qui la legge del 1903 non parla della pratica della direzione, ma bene della pratica dell'insegnamento elementare. Io credo che la direzione delle scuole sia cosa così essenzialmente diversa della semplice pratica dell'insegnamento, e che richieda qualità morali, doti di carattere, capacità amministrative così diverse da quelle del semplice insegnante, che la buona pratica della dire-

zione, anche se più breve della pratica dello insegnamento, debba costituire un titolo per ottenere il diploma di direttore, molto superiore al semplice insegnamento. Dunque, se alla pratica lodevole, se all'effettivo esercizio della direzione, si uniscono titoli di cultura generale, che ci assicurino della capacità intellettuale di queste persone, pare che convenga rispettare la loro posizione acquisita abilitandole ad ottenere il titolo definitivo, anche se non concorrano in esse tutte quante le altre circostanze che sono enumerate, o nell'art. 15 della legge del 1903, o anche nell'articolo ultimo del presente progetto, com'è stato formulato dalla Camera dei deputati. Non so se con semplici provvedimenti amministrativi sarà possibile al ministro di dare piena soddisfazione a questa nostra richiesta, ma se egli non potrà far tutto con semplici provvedimenti amministrativi, noi gli raccomandiamo di fare quanto è possibile per ora, e di proporre alla riapertura del Parlamento un piccolo progetto di legge, il quale sani per questa parte il male che forse sarebbe prodotto dalla piena applicazione dell'articolo secondo delle presenti disposizioni transitorie così come è scritto.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Per integrare le considerazioni fatte dall'onorevole Scialoja bisogna però ricordare un elemento di fatto essenzialissimo; ed è questo, che il Parlamento si occupò della questione che egli solleva recentemente, e nell'attuale Sessione. Perchè in sostanza il concetto dell'onorevole Scialoja si riferisce alla possibilità di conferire il diploma di direttore didattico in virtù di titoli e davvero, come egli giustamente dice, l'esercizio della funzione costituirebbe un titolo così assorbente da prescindere da ogni altro. Ora la Camera dei deputati prima, ed il Senato poi, che della questione si occupò specificamente nell'esaminare la legge del giugno 1903, volle escludere, e lo fece consapevolmente dopo la discussione che ebbe luogo qui in quest'aula... (*Segni di assentimento del senatore Todaro*). Vedo l'onorevole Todaro che consente, ed infatti egli era relatore di quella legge con cui si volle escludere che il diploma di direttore didattico si potesse conferire per titoli. Ora forse si andò

troppo oltre, si poteva dare un peso al fatto dell'esercizio effettivo della funzione; ma dall'altro lato, anche per rispetto alla continuità e alla serietà dell'opera legislativa, a me non parve opportuno di allargare l'eccezione, perchè l'art. 2 delle disposizioni transitorie è un'eccezione a questo principio. Data così giustificazione della mia esitanza, non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, che in sostanza mi incoraggia a proseguire in quella via che ho iniziata appunto con la disposizione dell'articolo cennato.

Per quanto poi riguarda la mia parte di responsabilità speciale sulla questione della numerazione degli articoli, io mi limiterò a dire questo solo, che sarà desiderabile che il presente caso non si ripeta, ma in ogni caso non sarebbe una novità, ma un ritorno all'antico, perchè anche prescindendo dal fatto del Digesto, di cui l'onor. Scialoja è maestro, anche nella legislazione nostra abbiamo un esempio relativamente recente nella legge delle leggi, cioè nel Codice civile. Sì, onorevole Scialoja, una numerazione speciale con questa sola differenza che invece di averla nelle disposizioni finali, si ha nelle disposizioni iniziali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 2 delle disposizioni transitorie.

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Passiamo ora all'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e che l'onorevole ministro ha dichiarato di accettare.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il ministro della pubblica istruzione a provvedere, anche presentando, ove occorra, un apposito disegno di legge, al conferimento del titolo di direttore didattico a coloro che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, ne hanno tenuto l'ufficio, dando prova sicura della loro capacità intellettuale e morale nell'esercizio stesso della direzione, ed essendo muniti di sufficiente cultura ».

Pongo ai voti questo ordine del giorno; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Provvedimenti per la città di Roma »;

« Provvedimenti per il risorgimento economico della città di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questi due disegni di legge che verranno stampati ed inviati agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RONCHETTI, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per

« Modificazioni al ruolo organico del personale della direzione generale del Fondo per il culto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, il quale verrà stampato e rinviato agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

« Autorizzazione per la provvisoria pubblicazione degli accordi in materia di commercio e navigazione coll'Austria e in materia di commercio colla Svizzera ed eventuali ulteriori provvedimenti »;

« Convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia il 13 aprile 1904 per la reciproca concessione di guarentigie ed agevolanze ai rispettivi operai ».

Chiedo che questi due progetti di legge siano inviati alla Commissione speciale dei trattati internazionali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi due disegni di legge.

L'onorevole ministro ha chiesto che vengano inviati alla Commissione dei trattati.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

Nessuno facendo osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione di vendita di stabili demaniali di compendio della ex-stazione ferroviaria di Milano Porta Nuova, alla Società anonima cooperativa suburbana fra gli agenti delle strade ferrate sedente in Milano ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale dello stato maggiore generale della Regia marina, del Corpo sanitario militare e marittimo, degli ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici » (N. 377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale, dello stato maggiore generale della Regia marina, del corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza dei ruoli organici ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di questo progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

PUCCI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PUCCI, *relatore*. Ho domandato la parola unicamente per rivolgere all'onorevole ministro della marina la preghiera di dare all'Ufficio centrale uno schiarimento sul seguente fatto.

Nella tabella C che forma parte integrante della legge, sotto la denominazione « Corpo sanitario militare marittimo » sono compresi non solo i medici ma anche i farmacisti. I medici sono ufficiali militari, i farmacisti sono impiegati civili.

L'Ufficio centrale non ha immaginato che fosse intendimento dell'onorevole ministro di militarizzare con questa promiscuità i farmacisti, perchè di ciò non si parla nel testo della legge, nè a ciò si fece cenno nelle relazioni presentate ai due rami del Parlamento.

L'Ufficio centrale ritiene che questa apparente contraddizione sia un errore che deriva dal fatto che medici e farmacisti sono promiscuamente compresi nel capitolo del bilancio, che si riferisce alle spese sanitarie per la Regia marina.

Questa inesattezza di poco momento non può avere conseguenze sostanziali. Però l'Ufficio centrale gradirebbe molto che l'onorevole ministro volesse assicurarlo che l'interpretazione da esso data alla tabella non è erronea.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ringrazio l'Ufficio centrale e l'onorevole relatore della loro cortesia, e dichiaro che effettivamente l'osservazione fatta è giustificata apparentemente. Però debbo fare osservare al Senato che, finora, in tutti i bilanci i farmacisti sono stati sempre iscritti al capitolo 31 Allegato II di ogni bilancio sotto il titolo: « Corpo sanitario militare marittimo ».

Nel progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare ai due rami del Parlamento fu riprodotto l'Allegato II conservandone la stessa forma; però, convenendo nell'osservazione fatta, prendo formale impegno che nel bilancio futuro questa scorrettezza di scritturazione sarà eliminata, venendosi così a togliere il dubbio rosso dall'Ufficio centrale.

PUCCI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola nella discussione generale la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. I.

Il ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della marina, è stabilito, a partire dal 1° luglio 1904, in conformità della tabella A, annessa alla presente legge. (Approvato).

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1904, sono soppressi quattro posti di ufficiali d'ordine di 3ª classe nel ruolo degli ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici, approvato con Regio decreto 18 dicembre 1899, n. 457.

(Approvato).

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1904, sono soppressi sei posti d'ufficiale di scrittura di 1ª classe nel ruolo degli ufficiali di scrittura, approvato con Regio decreto 3 gennaio 1904, n. 24.

(Approvato).

Art. 4.

Il ruolo organico dello Stato maggiore generale della Regia marina è stabilito, a partire dal 1° luglio 1904, in conformità della tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il ruolo organico del Corpo sanitario militare marittimo è stabilito, a partire dal 1° luglio 1904, in conformità della tabella C annessa alla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XII — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

Tabella A

Amministrazione Centrale.

Numero	GRADI E CLASSI	Stipendi
1	Ministro	25,000
1	Sottosegretario di Stato	(a) 10,000
CAPI DI UFFICI PRINCIPALI		
1	Capo dell'Ufficio di Stato Maggiore - Ufficiale ammiraglio	
1	Direttore generale del personale e del servizio militare - Ufficiale ammiraglio	
1	Direttore generale delle costruzioni navali - Ispettore del Genio navale	
1	Direttore generale di artiglieria ed armamenti - Ufficiale ammiraglio	
1	Direttore generale della marina mercantile - Ispettore del corpo delle Capitanerie di porto	(b)
1	Capo dell'ufficio tecnico - Ispettore del Genio navale	
1	Capo dell'ufficio sanitario - Ispettore medico	
1	Capo dell'ufficio di revisione - Ispettore commissario	
CARRIERA AMMINISTRATIVA E DI RAGIONERIA		
1	Direttore generale	9,000
6	Direttori capi divisione di 1ª »	7,000
3	Id. di 2ª classe	6,000
12	Capi sezione di 1ª »	5,000
9	Id. di 2ª »	4,500
12	Segretari di 1ª »	4,000
14	Id. di 2ª »	3,500
11	Id. di 3ª »	3,000
7	Vicesegretari di 1ª »	2,500
6	Id. di 2ª »	2,000
(c)	Volontari.	
CARRIERA D'ORDINE		
1	Capo degli uffici d'ordine	4,000
8	Archivisti di 1ª classe	3,500
7	Id. di 2ª »	3,200
12	Id. di 3ª »	2,700
22	Ufficiali d'ordine di 1ª classe	2,200
24	Id. di 2ª »	1,800
22	Id. di 3ª »	1,500

(a) Paga del proprio grado se militare. (b) Paga del proprio grado. (c) Il numero dei volontari è indeterminato.

Segue Tabella A.

Numero	GRADI E CLASSI	Stipendi
PERSONALI MILITARI O CIVILI E COMANDATI AVENTI CARICA		
1	Capo di gabinetto - Ufficiale superiore (capitano di vascello o di fregata e gradi corrispondenti) dei Corpi militari della Regia marina o funzionario superiore civile (capo divisione) dell'amministrazione centrale della marina (carriera amministrativa e di ragioneria), da nominarsi con decreto Reale (1)	
3	Capitani di vascello o di fregata, capi divisione	
1	Direttore del genio navale o ingegnere capo di 1ª classe, capo di divisione	
1	Direttore del genio navale o ingegnere capo di 1ª classe o ufficiale macchinista di grado corrispondente, capo di divisione	
1	Ufficiale superiore del genio militare (Ufficio del genio militare)	
1	Ufficiale superiore del genio navale (1ª Riparto ufficio tecnico)	(a)
1	Ufficiale superiore macchinista (2ª Riparto ufficio tecnico)	
1	Ufficiale superiore del corpo sanitario (Riparto servizio sanitario).	
7	Capitani di corvetta o tenenti di vascello di cui uno all'ufficio di Gabinetto (capi sezione)	
1	Ingegnere capo di 2ª classe o ingegnere di 1ª classe (capo sezione)	
2	Ingegneri capi di 2ª classe o ingegneri di 1ª classe od ufficiali macchinisti di grado corrispondente (capi sezione)	
1	Medico capo di 2ª classe o medico di 1ª classe (capo sezione)	
1	Commissario capo di 2ª classe (capo sezione)	
1	Capitano di porto di 3ª classe (capo sezione)	
PERSONALE DI SERVIZIO		
1	Magazziniere	1,600
2	Commessi	1,600
3	Capi uscieri	1,600
11	Uscieri	1,300
14	»	1,200
3	Inservienti	1,000

(1) Le funzioni spettanti alla segreteria particolare di S. E. il Ministro non sono di competenza del gabinetto.

(a) Paga del proprio grado.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

Tabella B.

Stato maggiore generale della R. Marina.

Forza numerica	GRADI
1	Ammiraglio
7	Vice ammiragli
14	Contr'ammiragli
58	Capitani di vascello
70	Capitani di fregata
75	Capitani di corvetta
410	Tenenti di vascello
160	Sottotenenti di vascello
175	Guardiamarino
970	

Tabella C.

Corpo sanitario militare marittimo.

Forza numerica	GRADI
1	Ispettore medico
6	Direttori
11	Medici capi di 1ª classe
23	Medici capi di 2ª classe
107	Medici di 1ª classe
79	Medici di 2ª classe
1	Farmacista capo di 1ª classe
3	Farmacisti capi di 2ª classe
2	Farmacisti di 1ª classe
3	Farmacisti di 2ª classe
4	Farmacisti di 3ª classe
240	

(Approvato).

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze a Francesco Petrarca nel sesto centenario della sua nascita » (N. 409).

PRESIDENTE. Viene ora all'ordine del giorno il disegno di legge: « Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze a Francesco Petrarca nel sesto centenario della sua nascita ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 409).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per gli esercizi finanziari 1904-905 e 1905-906, sarà iscritta la somma complessiva di lire sessantamila, come concorso dello Stato nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, nella ricorrenza del sesto centenario della sua nascita.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del bilancio dello stesso Ministero, a cominciare dall'esercizio finanziario 1904-905, sarà pure iscritta la somma annua di lire ottomila affinché sia dallo Stato curata una edizione critica degli scritti del Petrarca, e la iscrizione sarà rinnovata d'anno in anno fino a pubblicazione compiuta.

La spesa totale, per questo oggetto, non dovrà però oltrepassare la somma di lire quarantamila.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro della pubblica istruzione nominerà una Commissione di cinque membri, per curare l'edizione critica delle opere del Petrarca.

Due membri di questa Commissione si uniranno al Comitato sorto in Arezzo, sotto la presidenza del sindaco di quella città, per le onoranze al Petrarca, per partecipare a tutto quanto riguarda la scelta del bozzetto del monumento e la località in cui dovrà essere elevato, ed in genere a quanto si riferisce alla sua preparazione ed alla sua esecuzione, secondo le norme, che saranno contenute nel regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re pubblicherà, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura dell'articolo unico e della relativa tabella.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 1,642,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1903-904, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1903-004.

Maggiori assegnazioni.

Cap. 3. Ministero - Spese d'Ufficio	L.	4,000
» 12. Spese di liti (Spesa obbligatoria).	»	5,000
» 17. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	»	100,000
» 21. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e della Sanità marittima	»	3,000
» 22. Fitto di locali ad uso delle capitanerie di porto (Spese fisse)	»	1,000
» 48. Materiali di consumo per le Regie navi	»	200,000
» 52. Quota spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale e della Scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	»	4,000
» 57. Spese di trasferta del personale, missioni	»	25,000
» 63. Mano d'opera per la manutenzione del materiale d'artiglieria ed armamenti	»	200,000
» 64. Materiali e lavori per le fabbriche, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	»	100,000
» 66. Combustibili ed altri generi di consumo, macchine, attrezzi e relativi impianti per gli stabilimenti militari marittimi - Materiale e mano d'opera	»	1,000,000
Totale	L.	<u>1,842,000</u>

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	40,000
» 19. Corpo delle capitanerie di porto (Spese fisse)	»	50,000
» 28. Stato maggiore generale della Regia marina	»	55,000
» 29. Corpo del genio navale (Ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	»	7,000
» 30. Corpo di Commissariato militare marittimo	»	10,000
» 31. Corpo sanitario militare marittimo	»	25,000
» 34. Ufficiali in posizione ausiliaria	»	10,000
» 35. Personale civile tecnico	»	25,000
» 59. Materiale per la manutenzione del naviglio esistente	»	780,000
» 65. Riproduzione del naviglio. Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate nel presente capitolo	»	200,000
» 88. Stipendi ad ufficiali ed impiegati in eccedenza ai ruoli organici (Spese fisse)	»	17,000
» 70. Riproduzione del naviglio - (Legge 13 giugno 1901, numero 258). Stanziamento da ripartirsi esclusivamente fra le navi enumerate al Cap. n. 65	»	423,000
Totale	L.	<u>1,842,000</u>

PRESIDENTE. La discussione è aperta; nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) » (N. 400).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il progetto di legge: « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire trecentocinquanta mila da iscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1903-904, colla denominazione « Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia) ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di un progetto di legge composto di articolo unico, si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie rappresentanze » (N. 405).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie rappresentanze ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 405).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 50,000 da iscriversi in quote eguali, negli esercizi 1903-1904, 1904-905 e 1905-906, in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri colla dizione: « Spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Legazione italiana in Cettigne ».

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 100,000 da iscriversi in quote uguali, negli esercizi 1903-1904, 1904-905 e 1905-906, in un apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, colla dizione « Spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della Regia Agenzia diplomatica in Sofia (Bulgaria) ».

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà ora a scrutinio segreto.

Proposta del Presidente per i lavori del Senato.

PRESIDENTE. Propongo al Senato di riunirsi domani, sebbene giorno di domenica, in seduta pubblica, alle ore 15, per continuare la discussione dei vari progetti.

Propongo pure che il Senato voglia radunarsi domani negli Uffici alle ore 14, per l'esame di alcuni disegni di legge.

Se non si fanno opposizioni, queste proposte si intendono approvate.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei primi sei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Mariotti di voler fare l'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la scuola e pei maestri elementari;

Senatori votanti	73
Favorevoli	59
Contrari	14

Il Senato approva.

Modificazioni alle tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale, dello stato maggiore generale della Regia marina, del Corpo sanitario militare marittimo, degli ufficiali di scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli organici;

Senatori votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze a Francesco Petrarca nel sesto centenario della sua nascita;

Senatori votanti	73
Favorevoli	64
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario 1903-904;

Senatori votanti	73
Favorevoli	61
Contrari	12

Il Senato approva.

Spese per le truppe distaccate in Oriente (Candia);

Senatori votanti	73
Favorevoli	66
Contrari	7

Il Senato approva.

Costruzione di edifici a Cettigne (Montenegro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle Regie rappresentanze;

Senatori votanti	73
Favorevoli	62
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Trattamento doganale a favore di alcuni prodotti originari della Colonia Eritrea (N. 406);

Interpretazione e dichiarazione degli effetti dell'art. 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale (N. 378 - urgenza);

Indennità ai superstiti della campagna dell'agro romano (N. 388);

Provvedimenti necessari a riparare i danni cagionati alla Biblioteca nazionale di Torino e per le riforme urgenti degli impianti d'illuminazione e riscaldamento nelle biblioteche e negli archivi del Regno (N. 410);

Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria (N. 401).

Conversione in Regi degli istituti secondari (N. 398);

Regificazione del ginnasio e della scuola tecnica di Pistoia (N. 399);

Costruzione di un nuovo edificio per la clinica chirurgica della Regia Università degli studi di Parma (N. 381);

Provvedimenti per la gestione della rete telefonica urbana di Venezia in seguito a revoca della concessione (N. 413);

Modificazione al ruolo organico delle carriere di seconda e terza categoria (ragioneria e categoria d'ordine) del Ministero degli affari esteri (N. 403);

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902-904 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1904

Destinazione di un ufficiale dell'Ordine giudiziario in qualità di console aggiunto presso i RR. Consolati in Alessandria e Cairo (N. 404);

Ruolo organico del personale addetto alle Biblioteche (N. 411);

Fabbricazione e vendita di vaccini, virus, sieri, tossine, e prodotti affini (N. 408);

Esonerazione dalla imposta di ricchezza mobile delle spese d'ufficio dei ricevitori postali e telegrafici (N. 402);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 383).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1904 (ore 18.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.